

Penale Sent. Sez. 6 Num. 37900 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: ROSATI MARTINO

Data Udiienza: 08/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
COGONI Samuele, nato a Cagliari il 12/03/1977,

avverso la sentenza emessa il 08/11/2018 dalla Corte di appello di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberta Maria Barberini, che ha chiesto l'annullamento della sentenza
per intervenuta prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8 novembre 2018, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale della stessa città il 28 settembre 2016 per il delitto di evasione, perché, autorizzato a raggiungere il luogo di sottoposizione agli arresti domiciliari a seguito di scarcerazione, quegli veniva sorpreso in altra strada, peraltro mentre si stava iniettando una dose di sostanza stupefacente.



2. Cogoni, attraverso il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza d'appello, per due motivi:

2.1. vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova, poiché la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza per cui egli fosse stato controllato dagli agenti di p.g. alle ore 18.00, laddove, invece, tanto sarebbe avvenuto alle 14.10, come si rileva dalla testimonianza dell'assistente di P.S. Leone, ma com'è indicato già nel capo d'imputazione e nella sentenza di primo grado;

2.2. il reato sarebbe stato già prescritto all'atto della pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di fatto avvenuto il 17 dicembre del 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

2. Quanto al primo, è vero che la Corte di appello è incorsa in un fraintendimento, ritenendo e valorizzando la circostanza per cui il controllo del Cogoni, a seguito della sua scarcerazione avvenuta alle ore 13.20, fosse stato effettuato alle successive ore 18.00, anziché - come invece è accaduto - alle 14.10.

Tuttavia, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale-probatorio (così, tra moltissime altre, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).

Tanto non può dirsi sia avvenuto nel caso in rassegna, poiché la differenza dell'orario in cui l'imputato è stato sorpreso fuori dall'itinerario per raggiungere la sua abitazione ed intento a fare tutt'altro, non incide comunque sulla configurabilità del reato.

Integra, infatti, il delitto di evasione, e non solamente una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle



persone incaricate (Sez. 4, n. 45928 del 13/09/2017, Abu Touq, Rv. 270887; Sez. 6, n. 309 del 26/11/2007, Rv. 238408; Sez. 6, n. 35533 del 16/05/2007, Rv. 237513). Peraltro, nello specifico, il lasso temporale intercorso tra la dimissione dall'istituto ed il controllo per strada del Cogoni è stato comunque significativo, poiché pari a circa cinquanta minuti, durante i quali egli si è di fatto sottratto ai possibili controlli di polizia.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Risulta, infatti, contestata all'imputato la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.: ne consegue che il termine di prescrizione, pari a sei anni dalla commissione del fatto (a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen.), ma prorogato a seguito delle varie interruzioni intervenute nel corso del giudizio, è aumentato nella misura massima di due terzi (art. 161, comma 2, cod. pen.), divenendo così pari a dieci anni e giungendo perciò a scadenza soltanto il 17 dicembre 2019.

A nulla rileva, peraltro, che la recidiva, nel caso specifico, sia stata bilanciata con le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 69, cod. pen., con giudizio di equivalenza.

Ai fini del computo del termine di prescrizione, infatti, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, indipendentemente dall'esito di un eventuale giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, e quindi anche nell'ipotesi in cui tale aggravante sia stata considerata subvalente (Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Rv. 274899; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Rv. 274601; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, Rv. 269669).

Del resto, appare insuperabile, in tal senso il dettato normativo dell'art. 157, comma 3, cod. pen., là dove espressamente afferma che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, «*non si applicano le disposizioni dell'articolo 69*» dello stesso codice.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila euro.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'8 maggio 2019.

